

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5702 del 24/11/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013.Ditta: ACEF S.P.A. Attività: ripartizione e confezionamento prodotti chimici e farmaceutici svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5854 del 24/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013.

DITTA: ACEF S.P.A.

ATTIVITÀ: RIPARTIZIONE E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI CHIMICI E FARMACEUTICI SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Viste:

1. l'AUA adottata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13, dalla SAC di Arpae con D.D. 640 del 6.2.2018 a seguito di modifica sostanziale dell'AUA di cui alla D.D. 2365 del 6.12.2013 della Provincia di Piacenza, per l'attività di di ripartizione e confezionamento prodotti chimici e farmaceutici svolta dalla Ditta A.C.E.F. S.p.A. (C.F. 00098610330) presso lo stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Umbria n. 8/14. L'AUA comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 in conseguenza della modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento;
 - autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'art. 124 del D.lgs n. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. l'istanza presentata al SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda e dallo stesso trasmessa a questa Agenzia con nota n. 22351 del 9.7.2019 ed acquisita al prot. Arpae n. 108584 del 10.7.2019, con la quale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la ditta A.C.E.F. S.p.A. (C.F. 00098610330) chiedeva la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra. I titoli richiesti con l'istanza di AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447;
3. la nota n. 124123 del 07/08/2019 con cui il SAC di Arpae di Piacenza ha richiesto documentazione integrativa in fase di verifica di correttezza formale;
4. la nota n. 35708 del 5.11.2019 (prot. Arpae n. 170191 del 5.11.2019) con cui il SUAP presentava documentazione integrativa della ditta;
5. la nota n. 183324 del 27.11.2019 con cui Arpae evidenziava che quanto prodotto risultava incompleto e impreciso;
6. la nota n. 30835 del 13.10.2020 (prot. Arpae n. 147468 del 13.10.2020) con cui il SUAP ha trasmesso ulteriore documentazione e precisazioni presentate dalla ditta in merito all'istanza di che trattasi;

Preso atto che:

- viene prevista la realizzazione del nuovo reparto eccipienti e coloranti al fine di ottemperare a normative tecniche del settore e di migliorare l'organizzazione interna delle lavorazioni. Viene dichiarato che la ripartizione di eccipienti e coloranti è un'attività già svolta all'interno delle sale di ripartizione esistenti e autorizzate: in particolare viene utilizzata una glove box chiusa per evitare emissioni di polveri e sporco dei locali. Con la realizzazione del nuovo reparto la ditta si prevede di trasferirvi buona parte delle lavorazioni che coinvolgono eccipienti/coloranti. L'emissione relativa è denominata E51;
- viene previsto l'aumento di durata di E1;
- a causa di esigenze di spazio la tubazione in uscita dall'impianto di aspirazione e filtrazione asservito alle sale ripartizione non GMP P003-P004- P030-P031-P032 (ATEX) sarà riposizionata con spostamento del punto di emissione E6;
- i due punti di emissione E5 ed E6 verranno dotati di camino di uscita posizionato sopra il culmine del capannone;
- per ottimizzare gli spazi il punto di emissione E36 verrà spostato senza apportare alcuna modifica all'unità di trattamento aria;
- Nel laboratorio di microbiologia (E21) saranno sufficienti n.2 braccetti aspiranti;
- per uniformità con la nomenclatura utilizzata nello stabilimento il punto di emissione E22 (che non subirà alcuna variazione) viene aggiornato con la denominazione "cappa validazione ceppi";
- Nella "sala strumenti non gmp" (punti di emissione E23, E24) saranno presenti n.4 braccetti aspiranti e non 5 come già prospettato;
- è precisato che i punti di emissione E25 ed E26 (uno è alternativo all'altro) potranno avere un utilizzo di 24 ore/giorno e 365 giorni/anno poiché durante l'orario lavorativo svolgeranno la stessa funzione degli

altri braccetti mentre nelle restanti ore della giornata, in cui le attività lavorative saranno ferme, potranno rimanere attivi (con portata ridotta) al solo fine di mantenere il corretto ricambio di aria negli ambienti interni. La stessa condizione è valida anche per il punto di emissione E21;

- sarà realizzato un punto di emissione E31 in aggiunta ad E30; essi origineranno da due impianti di aspirazione collegati in By-pass alla stessa tubazione, derivante da braccetti di aspirazione. Tali impianti non funzioneranno mai contemporaneamente: in occasione dell'arresto di un impianto per manutenzioni e/o riparazioni, verrà attivato il secondo. I due ventilatori erano stati previsti con unico camino ed unico punto di emissione E30;
- è previsto un gruppo elettrogeno (E52) da attivarsi soltanto in caso di emergenza dovuta all'interruzione dell'energia elettrica di rete. Esso rientra tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, pertanto non è soggetto ad autorizzazione;
- viene previsto un incremento dei quantitativi di prodotti (e di conseguenza anche di COV); è stato considerato un possibile incremento di quantitativi dovuto sia ad una crescita aziendale sia alle conseguenze che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto e potrà avere sull'operatività del settore;
- sono presenti impianti termici civili rientrati nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;
- viene precisato che Acef Spa non fabbrica alcun prodotto o intermedio: l'attività della ditta prevede soltanto il commercio e la eventuale ripartizione (riconfezionamento di prodotti in tagli di peso inferiore), conseguentemente viene sottolineato che l'attività non rientra tra quelle di cui alla parte II, Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e pertanto non è soggetta all'applicazione dell'art.275 del D.Lgs. 152/06;
- in ogni caso, rispetto alle emissioni di COV, viene specificato che esse saranno ridotte in quanto l'interesse dell'impresa è di svolgere l'attività di ripartizione adottando accorgimenti che non disperdano prodotti che dovranno essere rivenduti. Cautelativamente il proponente stima un fattore annuo di perdita di solventi derivante dall'attività di ripartizione svolta nello stabilimento minore od uguale all'1% del totale di solventi immessi in ripartizione, valore estremamente basso che comprende sia le perdite da emissioni in atmosfera che quelle dovute a residui nei contenitori smaltiti come rifiuti, eventuale scarto di prodotto ecc. Peraltro le operazioni di ripartizione dei prodotti contenenti solvente svolte nello stabilimento sono presidiate da impianti di aspirazione e filtrazione dotati di filtri a carbone attivo. L'input di COV risulta pari a 327395,3 kg/anno;
- con riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs 102/2020 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 è precisato che possono essere presenti sostanze di cui al comma 7-bis dell'articolo stesso; si tratta di quantitativi residuali rispetto all'attività della ditta anche in ragione del fatto che possono essere sia ripartite che vendute tal quali senza generare emissioni. Viene altresì riferito che piccole quantità di sostanze di cui al comma 7-bis possono essere utilizzate in laboratorio per controllo qualità, come reagenti o campioni stessi e l'utilizzo come reagenti avviene soltanto ove non tecnicamente sostituibili con altri reagenti e ove non è possibile utilizzare un processo differente; in ogni caso, visto l'impiego di tali sostanze come campioni o reagenti in analisi di laboratorio, i quantitativi saranno estremamente ridotti. Infine viene precisato che, in ragione dell'attività di commercio svolta, la richiesta di sostanze di cui al comma 7 -is dell'art. 271 da fornire ai clienti deriva esclusivamente dall'andamento del mercato e non è possibile sostituirle;

ATTESO che il SUAP, ha trasmesso la pratica oggetto dell'istanza del predetto gestore riguardante esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale non rilevando la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre l'AUA e pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente;

Considerato che:

✓ con nota prot. n. 149641 del 16.10.2020 di Arpae è stato chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di formulare la relazione tecnica relativamente alle emissioni in atmosfera, mentre con nota n. 149643 del 16.10.2020 è stato chiesto il parere ad AUSL di Piacenza Dipartimento Sanità Pubblica in ordine alle emissioni in

atmosfera ed al Comune di Fiorenzuola d'Arda ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché per gli adempimenti di cui all'art. 8 della L. 447/1995, relativamente all'impatto acustico;

Acquisti i seguenti contributi in esito alle richieste di cui sopra:

1. nota prot. n. 155756 del 26.10.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
2. nota prot. n. 141909 del 13.11.2020 (prot. Arpae n. 165160 del 16.11.2020) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole secondo determinate prescrizioni, tra cui si evidenziano le seguenti:
 - la ditta ogni anno invii:
 - l'elenco e la quantità di sostanze ripartite nell'anno precedente differenziando quelle lavorate in camere GMP e non GMP, e raggruppando le sostanze per tipologia di Frasi H;
 - l'elenco delle sostanze (coloranti ed eccipienti) nonché le quantità e ore lavorate presso la postazione evidenziata con la emissione E 51;
 - la certificazione di verifica della efficienza/manutenzione delle cappe aspiranti;

Tenuto conto che il comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che "Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi" e che non risulta pervenuto alcun riscontro da parte del Comune in merito a quanto richiesto con nota n. 149643 del 16.10.2020;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta A.C.E.F. S.p.A. (C. FISC. 00098610330) per l'attività di ripartizione e confezionamento prodotti chimici e farmaceutici svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Umbria n. 8/14. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'art. 124 del D.lgs n. 152/06;
 - Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALA RIPARTIZIONE NON GMP P006-P007-P008

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 LABORATORIO CAPPAX

Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	40	gg/anno
Altezza minima	6	m

EMISSIONE N. E3 LABORATORIO BRACCI DI ASPIRAZIONE E ARMADI VENTILATI

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

EMISSIONE N. E4 LABORATORIO CAPPASX

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

EMISSIONE N. E5 SALA RIPARTIZIONE NON GMP P005 (ATEX)

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 SALA RIPARTIZIONE NON GMP P003-P004-P030-P031-P032 (ATEX)

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 SALA GMP STEROIDI

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 SALA GMP MULTIPURPOSE

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. 9 LOCALE MAGAZZINO GMP

Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

EMISSIONE N. E10 BOX INFIAMMABILI

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	6	m

EMISSIONE N. 12 CARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno

Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. 13 CARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI

Durata massima giornaliera 4 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E19 ASPIRAZIONE ELETTROVENTILATORE MAGAZZINO PRODOTTI MALEODORANTI

Durata massima giornaliera 12 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E20 ASPIRAZIONE AUTOCLAVE LABORATORIO MICROBIOLOGIA (EX1)

Durata massima giornaliera 1 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E21 N. 2 BRACCETTI LABORATORIO MICROBIOLOGIA (EX2)

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 365 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E22 CAPP A VALIDAZIONE CEPPI CAMERA STERILE (EX3)

Durata massima giornaliera 9 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E23 N. 4 BRACCETTI SALA STRUMENTI NON GMP (E4B) – ALTERNATIVA AD E24

Durata massima giornaliera 9 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E24 N. 4 BRACCETTI SALA STRUMENTI NON GMP (E4A) – ALTERNATIVA AD E23

Durata massima giornaliera 9 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E25 N. 15 BRACCETTI SALA STRUMENTI CQ- GMP (EX5A) – ALTERNATIVA AD E26

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 365 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E26 N. 15 BRACCETTI SALA STRUMENTI CQ- GMP (EX5B) – ALTERNATIVA AD E25

Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 365 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E27 CAPP A SALA STRUMENTI CQ (EX5C)

Durata massima giornaliera 2 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. E28 CAPP A LABORATORIO CQ (EX6)

Durata massima giornaliera 4 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 8 m

EMISSIONE N. E29 CAPP A LABORATORIO CQ (EX7)

Durata massima giornaliera 4 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 8 m

EMISSIONE N. E30 N. 12 BRACCETTI ASPIRAZIONE LABORATORIO CQ (EX8A) ALTERNATIVA AD E31

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E31 N. 12 BRACCETTI ASPIRAZIONE LABORATORIO CQ (EX8B) ALTERNATIVA AD E30

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E32 N. 1 BOCCHETTA ASPIRAZIONE LOCALE LAVAGGIO (EX9)

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E33 CAPPА CAMPIONATURA STANZA P103 (EXFPS)

Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E36 UTA LABORATORIO MICROBIOLOGICO 1° PIANO (CDZ12)

EMISSIONE N. E37 UTA SALA CORSI 1° PIANO (EX11)

EMISSIONE N. E38 UTA SALA STRUMENTI 1° PIANO (CDZ13)

EMISSIONE N. E39 UTA SPOGLIATOIO 1° PIANO (EXSP)

EMISSIONE N. E40 UTA LABORATORIO CQ (CDZ14)

EMISSIONE N. E41 UTA UFFICI PIANI 1° E 2° (CDZ5)

EMISSIONE N. E42 ESTRATTORE ARIA SERVIZI IGIENICI 1° PIANO (EB1)

EMISSIONE N. E43 ESTRATTORE ARIA SERVIZI IGIENICI 2° PIANO (EB2)

EMISSIONE N. E44 UTA CORRIDOI E SAS AREE GMP E NON GMP (CDZ3)

EMISSIONE N. E45 UTA SPOGLIATOI E SERVIZI PIANO TERRA E PIANO 1° (TV1)

EMISSIONE N. E46 UTA ESTRATTORE STANZA P103 (E18)

EMISSIONE N. E47 ARMADIO VENTILATO (EX10A)

EMISSIONE N. E48 ARMADIO VENTILATO (EX10B)

EMISSIONE N. E49 ARMADIO VENTILATO (EX10C)

EMISSIONE N. E50 ARMADIO VENTILATO (EX10D)

EMISSIONE N. E51 LOCALE COLORANTI/ECCIPIENTI

Portata massima	3300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	2,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E52 GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO – P= 495 kWt – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

- a) i camini di emissione (con l'esclusione dei punti da E36 ad E50 e del punto E52, quest'ultimo derivante da un impianto scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 non soggetto ad autorizzazione) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere

garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- b) fatte eccezione per E1, E5, E6, E7, E8 ed E51, il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto a) deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E1, E5, E6, E7, E8 ed E51** devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i sistemi di abbattimento, ed in particolare i filtri a carbone attivo devono essere mantenuti in perfetta efficienza. La frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento (validata dalle relative fatture di acquisto) nonché le operazioni di manutenzione effettuate ai medesimi devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- i) i dati rilevati dai pressostati differenziali installati sulle emissioni **E1, E5, E6, E7 ed E8** devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, sul registro di cui al precedente punto h);
- j) i consumi mensili dei prodotti usati nei laboratori devono essere annotati sul registro di cui al punto h);
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** il gestore deve trasmettere ad Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza:
 - l'elenco e la quantità di sostanze ripartite nell'anno precedente differenziando quelle lavorate in camere GMP e non GMP, e raggruppando le sostanze per tipologia di Frasi H;
 - l'elenco delle sostanze (coloranti ed eccipienti) nonché le quantità e ore lavorate presso la postazione evidenziata con la emissione E51;
 - la certificazione di verifica della efficienza/manutenzione delle cappe aspiranti;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- o) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E51 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni finalizzati alla verifica del rispetto

dei limiti imposti;

3. di stabilire per lo scarico **S2** di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale, dei limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. N° 152/2006;

4. di impartire per lo scarico **S2** di acque reflue industriali in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:

- il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale degli enti preposti ai controlli;
- deve essere sempre quantificabile il volume di scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il G.S.I.I.;
- gli effluenti derivanti da processi produttivi non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del gestore dello stabilimento;
- i limiti di accettabilità stabiliti dall'AUA non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o del sistema di osmosi che produce il permeato o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune, all'Arpa e al Gestore del Servizio Idrico integrato indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui sopra ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- dovrà essere preventivamente comunicata al Comune, Gestore del Servizio Idrico integrato, all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- che i fanghi, le morchie oleose e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento e/o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto previsto dal regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
- il Gestore del Servizio Idrico Integrato può riservarsi il diritto di modificare in tutto o in parte o di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore medesimo o nuove acquisizioni tecnico normative; tali modificazioni saranno portate a conoscenza della ditta ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento;
- ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06 i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi e ispezioni all'interno dell'insediamento;
- così come già richiesto dal AUSL nel proprio parere n. 111305 del 16.12.2017, le cappe dei laboratori rispettino quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla norma UNI EN 14175 e l'emissione E19 non sia causa di disturbo e nocimento per il vicinato;
- il gestore deve acquisire e tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate e in lingua italiana in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015.;

- **6. di dare atto che:**

- il presente atto sostituisce l'AUA citata in premessa (D.D. 640/2018) a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi e modificati;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la Dirigente dott.ssa Adalgisa Torselli del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.